

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2385/90 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 1990

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sedicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la sedicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,277 ECU/100 kg.

2. Non è fissata la restituzione verso la Repubblica democratica tedesca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.